

COMUNE DI GIOI PROVINCIA DI SALERNO
09 MAR. 2017
PROF. N. 536

Presentazione PUC – Comune di Gioi del 24.02.2017

Nel ringraziare l'Amministrazione comunale nella persona del Sindaco e della Giunta nonché il progettista del PUC arch. MariaSilvia Agresta, per l'invito a questa giornata di studio e presentazione, esprimo, a nome della minoranza, alcune considerazioni che spero possano essere un contributo alla discussione.

RELAZIONE

Con la legge regionale n. 16 del 22.12.2004 "*Norme sul Governo del territorio*", la Campania ha tentato di ridurre il divario che la separava dalle Regioni più avanzate in materia di governo del territorio circa i principi e le modalità di pianificazione e le procedure di approvazione degli strumenti di disciplina territoriale e urbanistica alle diverse scale.

Il **Puc**, come sappiamo, è lo strumento generale che disciplina il territorio e sostituisce i vecchi Piani regolatori dal 2004.

Nel corso degli ultimi 15 questi anni si è discusso molto in ambito nazionale e regionale sui contenuti che dovesse contenere il nuovo Puc.

E' stato, alla fine, codificato in un aspetto strutturale e uno programmatico.

La parte strutturale comprende i servizi essenziali, le infrastrutture per la mobilità, gli standard minimi inderogabili e così via.

La parte programmatica, che può essere disciplinata ogni tre anni, attraverso gli Atti di programmazione degli interventi stabilisce una serie di priorità, definisce l'interesse pubblico che assumono i Piani urbanistici attuativi, i cosiddetti PUA, e individua le risorse per rendere esecutive le priorità entro 5 anni.

Siamo nel 2017, tredici anni dopo, e dobbiamo dire che il fervore pianificatorio, dovuto all'obbligo per tutti i Comuni – anche di quelli che già disponevano, come il nostro, di un Piano Regolatore Generale – di dotarsi del Piano Urbanistico Comunale, si è attenuato se non perso.

Come gruppo di minoranza vogliamo partire da alcune considerazioni:

Nel rispondere alle esigenze di aggiornamento nella costruzione dei piani comunali occorre sempre muoversi con attenzione; le innovazioni vanno collaudate e soprattutto occorre sempre chiedersi se ce n'è bisogno.

La LRC 16/2004, certamente in ritardo rispetto ad altre Regioni, aveva impostato un aggiornato sistema di governo del territorio, sostanzialmente positivo ma oggi, alla presentazione del PUC del comune di Gioi, non

possono non essere evidenziate quelle che da parte dei maggiori urbanisti della regione sono emerse come le maggiori ambiguità di questa legge, cerchiamo di riassumerle:

1. la non chiara articolazione in una componente valida a tempo indeterminato (“strutturale”) e perciò priva di disposizioni conformative della proprietà immobiliare (edificabilità; vincoli espropriativi);
2. una componente di breve termine, da rielaborare con frequenza non superiore a 5 anni, contenente appunto tali disposizioni.

Avrete tutti notato, il progettista in primis, che l'eccessiva brevità (3 anni) della validità dell'Atto di programmazione degli interventi ed il tema della la perequazione urbanistica, trattata in modo sommario e impreciso.

Sono, questi, temi che esulano, forse, dal discorso odierno, non si riscontrano infatti problemi di perequazione urbanistica a Gioi e Cardile mentre la brevità (3anni) dell'atto di programmazione, per i nostri tempi (intendo tra il dire ed il fare a Gioi) sono non brevi ma brevissimi.

Di sicuro la cosa più importante del PUC è:

- a) il passaggio (anche culturale) *dalla pianificazione urbanistica alla pianificazione ambientale*, che ha segnato il definitivo abbandono del piano come concepito dal 1942 in poi, imperniato sulle esigenze del costruito e dei suoi ampliamenti a discapito delle aree agricole e naturali e, in definitiva, delle esigenze di tutela ambientale;
- b) *Il superamento del sistema gerarchico-deduttivo* (cascata), che concepisce il livello sottordinato come discendente concettualmente e cronologicamente da quello sovraordinato e l'introduzione del tema della **co-pianificazione**, aperta pure agli enti responsabili dei piani di settore, per superare le tentazioni “autarchiche” dei vari enti e i conseguenti veti incrociati;
- c) *La sostituzione della pianificazione autoritativa con la pianificazione collaborativa-concertativa*. La rigidità delle scelte che sostanziano il PRG è stata tra le cause principali degli spesso deludenti risultati dell'urbanistica tradizionale. Sull'impostazione prescrittiva/autoritativa è prevalsa quella della partecipazione e della concertazione.
- d) *La generale priorità data alla riqualificazione dell'esistente rispetto agli interventi additivi*, che producono consumo di suolo – risorsa irripetibile - in antitesi con i principi di tutela degli equilibri ambientali;
- e) *La partecipazione*. Nell'impianto legislativo statale (L. 1150/42), la partecipazione del pubblico alla formazione del piano è limitata alla fase delle “osservazioni”, cioè al momento in cui il piano, essendo stato adottato, ha già raggiunto la sua compiutezza, per cui le proposte di modifiche e/o integrazioni si esprimono *a posteriori*. Le più recenti pratiche di “ascolto” di cui si dà atto al progettista ed all'amministrazione comunale, applicate prima e durante la redazione del piano, hanno consentito e consentono invece di accogliere aspettative e contributi in grado di contribuire alla configurazione del piano secondo criteri prestazionali condivisi.

Dopo l'approvazione della legge urbanistica regionale, la Giunta regionale ha prodotto diversi provvedimenti molto spesso anche molto contraddittori:

- la delibera di Giunta regionale 834/2007, che introduceva impossibili indicatori di efficacia per i Puc e i Ptcp, appesantendo inoltre la pianificazione comunale con numerosi piani di settore obbligatori
- abrogato dal Regolamento n.5/2011;
- la LRC 19/2009, che introduceva numerose disposizioni derogatorie;
- la LRC 1/2011, che abrogava numerose disposizioni non solo procedurali della LRC 16/2004;
- la delibera di Giunta regionale 52/2011, che ha introdotto una semplificazione anche eccessiva degli elaborati dei Puc per i comuni con meno di 15.000 abitanti;
- il Regolamento di attuazione per il governo del territorio (n.5/2011).
- il recente Manuale Operativo.

Il risultato di questa sequenza di provvedimenti è apparso a molti operatori del settore confuso, lacunoso e contraddittorio.

Sarebbe in verità necessario, e crediamo che l'arch. Agresta sia d'accordo, porre mano ad un nuovo testo legislativo che chiarisca le incertezze della legge regionale 16/2004, cancelli tutti i più gravi contenuti negativi delle LRC 19/2009 e 1/2011 e disciplini in modo efficace le procedure di interazione fra pianificazione e valutazione ambientale.

Vorremmo passare ora ad alcune considerazioni sulla questione dei piani dei piccoli comuni ...quale Gioi

Nell'articolato del Regolamento di attuazione della L.R. 16/04 non vengono individuate disposizioni esplicite per i comuni cosiddetti piccoli.

L'unico articolo che fa un chiaro riferimento a procedure relative a comuni "piccoli", e in particolare a quelli con meno di 5.000 abitanti, è l'art. 2.

Occorre ricordare che l'equilibrio dei comuni come il nostro è minato continuamente da una progressiva fuga verso i centri urbani più grandi (Vallo della Lucania ad esempio), depositari di attrezzature e servizi superiori nonché di opportunità di lavoro.

In Campania i comuni con meno di 5000 abitanti sono più del 60% del numero complessivo dei comuni presenti nella Regione.

Altro articolo che fa riferimento a comuni con una soglia di popolazione limitata (quelli con meno di 15.000 abitanti) è l'art. 3 che sostanzialmente riduce i tempi procedurali di approvazione del PUC.

Art. 3 (Procedimento di formazione e pubblicazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore) – comma 1 e 3

*Il piano, redatto sulla base del preliminare di cui al comma 4 dell'articolo 2, è adottato dalla Giunta dell'amministrazione procedente, salvo diversa previsione dello statuto. La Giunta dell'amministrazione procedente entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano, **per i comuni al di sotto dei quindicimila abitanti**, entro centoventi giorni per quelli al di sopra di detta soglia, a pena di decadenza, valuta e recepisce le osservazioni al piano di cui all'articolo 7 del presente regolamento.*

Nel richiamato art. 2 del Regolamento del 4 agosto 2011, n. 5 - Regolamento di attuazione per il governo del territorio, al comma 8 si fa esplicito riferimento alle funzioni in materia di VAS per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti.

Art. 2 (Sostenibilità ambientale dei piani) *comma 8*

L'ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato all'interno dell'ente territoriale.

Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, le funzioni in materia di VAS comprese quelle dell'autorità competente, **sono svolte in forma associata.**

Articolo 7, comma 2 della legge regionale 16/2004.

2. I comuni possono procedere alla pianificazione in forma associata, anche per ambiti racchiusi nei Sistemi territoriali di sviluppo, così come individuati dal PTR e dai PTCP.

DOMANDE CHE PONIAMO:

Perché non si è proceduto ad una pianificazione in forma associata??

Perché non si è percorsa questa strada che avrebbe, forse, permesso finalmente di vedere le cose con un orizzonte più ampio??

L'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali è stato introdotto dall'art. 14, co. 26-31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ed inoltre esiste una "Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale"!!!

L'elaborazione in forma associata del Piano Urbanistico sarebbe stata finalizzata al coordinamento delle scelte territoriali di area vasta, con particolare riferimento allo sviluppo delle infrastrutture della mobilità (e quanto ne abbiamo bisogno!!) , agli insediamenti produttivi e commerciali e alle altre scelte territoriali che avrebbero coinvolto l'insieme dei Comuni associati o parte di essi...questa sì che sarebbe stata vera Pianificazione!

Così come proposto, il PUC, seppur ben fatto, non è altro che un esercizio di stile con poche, pochissime idee di sviluppo. Una pianificazione attenta e condivisa avrebbe dovuto guardare ai paesi vicini..e quale

migliore occasione per tentare di unire gli intenti visto che tutti i comuni sono obbligati per legge a rivedere i propri piani regolatori??

Con una proposta di pianificazione condivisa si sarebbe potuto, finalmente, creare un vero Ufficio tecnico comunale associato che avrebbe spaziato dall'edilizia alla VAS nell'ambito di un sistema territoriale di sviluppo più ampio.

Passando invece alla proposta di PUC che oggi viene discussa, ribadiamo la bontà del lavoro dell'arch. Agresta che dimostra in quello che scrive e disegna un vero attaccamento al territorio ed alle sue radici.


Ciò che non ci convince e che andrebbe discusso ed eventualmente rivisto viene sintetizzato in questo elenco:

- a) Non convince la riproposizione della Commissione Edilizia;
- b) Siamo assolutamente favorevoli invece ad una commissione Ambientale integrata vera e funzionante mentre oggi sappiamo bene come vengono rilasciati i pareri in subdelega;
- c) Il piano ripropone in sostanza le previsioni di sviluppo del precedente PRG ma strizza l'occhio ad una attività edilizia nelle aree agricole che se da una parte interpretano le esigenze della popolazione ci appaiono soggette a difficoltà oggettive verso gli enti sovraordinati (Parco del Cilento, Sovrintendenza etc..), difficilmente potranno passare gli interventi che le norme tecniche prevedono in zona agricola con il risultato che il piano può creare aspettative che poi saranno disattese.
- d) Non ci convincono le destinazioni d'uso compatibili in ambito E1 – ambiti agricoli ordinari dove la disciplina appare essere troppo permissiva ai fini edilizi seppur all'interno di paletti quale quello di essere imprenditore agricolo a titolo principale;

Per finire..poichè non abbiamo avuto la possibilità di approfondire di più le questioni tecniche:

- e) Le aree individuate quali “Giardini ed Orti urbani” non prevedono la possibilità di strutture..neppure prefabbricate (rimovibili) e questo significa neanche una tettoia per auto però sono previste le piscine....
- f) Chiediamo di armonizzare il Regolamento Edilizio e le Norme tecniche di attuazione relativamente alla questione della agibilità degli eventuali sottotetti abitabili (l'agibilità richiede un'altezza media di 2,70m mentre nei sottotetti abitabili è di 2,20m);
- g) Per quanto riguarda i serramenti esterni, vista la configurazione delle strade di Gioi e Cardile e vista la tipologia delle abitazioni, ci appare troppo restrittiva la disciplina. Inoltre non si capisce perché non vanno bene i serramenti in alluminio anodizzato color oro...ma color argento vanno bene?;

Gioi, 24.02.2017

Il gruppo di minoranza

Giuseppe Barbero